

Allegato C

CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'ENTE
ECCLESIASTICO "CARDINAL PANICO" DI TRICASE

In attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari stipulato in data 22 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni per la collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale nella formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, mediante l'espletamento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari.

TRA

l'Università degli Studi di Bari, che nel prosieguo sarà denominata semplicemente "Università", in persona del Professor Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari (c.f. 80002170720), domiciliato per la carica in Bari, alla Piazza Umberto I - Palazzo Ateneo,

E

l'Ente Ecclesiastico "Cardinal Panico" di Tricase (da ora più brevemente definita come Ente) con sede in Tricase (Le), alla Via S. Pio X,4 - c.f. 90005120754, p.iva 02616050759, nella persona della Dottoressa Suor Margherita Bramato, nata a Tricase (Le) il 18.06.1950, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante delegato pro tempore dell'Ente,

PREMESSO

Che ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. n. 517/99 le Università e le Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

Che ai sensi dell'art. 7, lettera b) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) del 24.5.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando nelle aziende ospedaliero - universitarie, nelle altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e nelle istituzioni private accreditate, le strutture presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del surrichiamato decreto legislativo;

Che i requisiti di idoneità per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelli stabiliti dal D.I. del 24.9.97, che restano validi, giusto art.6 bis del D. Lgs.



Allegato C

502/92 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1° del citato articolo;

Che in data 22.07.2008 l'Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa che disciplina i principi generali dei rapporti fra il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e l'Università, ai fini del funzionamento e della gestione dei corsi di laurea triennali e specialistici nelle professioni sanitarie attivati presso la stessa Università dall'a.a. 2001/2002 e successivi, portante in allegato lo schema della presente convenzione attuativa;

Che il suddetto Protocollo d'Intesa ha individuato l'Ente quale sede di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie di seguito più analiticamente indicati:

-Corso di Laurea in Infermieristica dall'a.a. 2008/2009

Che il suddetto Protocollo d'Intesa ha individuato l'Ente quale sede di svolgimento del solo tirocinio formativo in rete con le sedi per la didattica dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie di seguito più analiticamente indicati:

-Corso di Laurea in Fisioterapia dall'a.a. 2008/2009

Che l'art. 5 del più volte citato Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari prevede la stipula tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Bari, di appositi accordi attuativi ai fini della gestione complessiva dei Corsi di Laurea, con l'intento di concordare i servizi, le strutture ed il personale che le parti contrattuali mettono a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi congiunti;

Che allo stato attuale i Corsi di laurea nelle professioni sanitarie decentrati presso l'Ente regolarmente attivati, ai sensi dell'Appendice sottoscritta in data 21.09.2007 ad integrazione del Protocollo d'Intesa del 14.10.2004, sono:

- Corso di Laurea in Infermieristica presso Ente Eccl. "Card. Panico" anni di corso 2° e 3°
- Corso di Laurea in Fisioterapia presso Ente Eccl. "Card. Panico" anni di corso 2° e 3°
in fase di completamento.

**TANTO PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:**

ART.1

Finalità



Allegato C

La presente convenzione, attuativa del Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università di Bari del 22.07.2008, è stipulata per la gestione complessiva dei Corsi di Laurea di seguito specificati, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. 502/90 e s.m.i..

Corso di Laurea	Anno Accademico di attivazione del corso presso l'Ente "Panico"
Infermieristica	a.a. 2006/07 in fase di complet.
Infermieristica	a.a. 2008/09 sede
Fisioterapia	a.a. 2006/07 in fase di complet. - dall' a.a. 2008/09 solo tirocinio

Articolo 2

Strutture aziendali sedi delle attività formative

Le sedi di svolgimento delle attività formative dei Corsi di Laurea decentrati ed attivati presso l'Ente sono individuate come segue:

Corso di laurea in Infermieristica presso Ente Eccl. "Card. Panico"
Corso di laurea in Fisioterapia presso Ente Eccl. "Card. Panico"

Qualora le sopra riportate strutture non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il relativo Corso di laurea, l'Ente, d'intesa con l'Università degli Studi di Bari, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di Convenzione con altre Istituzioni pubbliche o private accreditate, in possesso dei requisiti di legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2 del protocollo Università/Regione stipulato in data 22.07.2008 e nel rispetto dei principi e criteri del citato protocollo e della presente convenzione.

Il numero complessivo degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale.


La distribuzione annuale dei posti per sede dovrà tenere conto dei requisiti di accreditamento.

ART.3

Articolazione delle funzioni

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente accordo attuativo, l'Ente e l'Università mettono a disposizione quanto di seguito indicato:

A) Servizi



Allegato C

L'Ente mette a disposizione, come da delibera n. 213/2008 ed allegati elenchi e planimetrie

Requisiti generali di sede (aule, sussidi audiovisivi e multimediali, biblioteca, personale)

A. Requisiti polo didattico:

a1. ufficio di segreteria

(addetti: uno, aumentato di una unità per ogni iscritto eccedente i cento o frazione)

a2. stanza per presidenti corsi, commissione paritetica, etc.

a3. biblioteca, con disponibilità ricerca bibliografica su banche dati (almeno med-line su disco)

a4. riviste mediche e sanitarie generali (almeno due internazionali) ed almeno due riviste internazionali del settore specifico del *Corso di studio*

a5. sala riunioni

a6. locali di supporto (spogliatoi separati uomini-donne): 0.40 mq per studente iscrivibile

B. Requisiti didattici generali

b1. set sussidi didattici

(tavole anatomiche, modelli anatomici, simulatori attinenti il singolo *Corso di studio*)

b2. locali di supporto (locali studio): 0.40 mq per studente iscrivibile

b3. personal computers dedicati (0.20 per iscritto all'anno di corso: ad esempio per *Corso di studio* con 15,30,45,60 iscritti ai 3 anni, rispettivamente 3,6, 9, 12 computers

b4. attrezzature didattiche minime (Tv e videoregistratore; una lavagna luminosa ed un proiettore per diapositive per ciascuna aula; una fotocopiatrice).

C. Requisiti per il *Corso di.....*

c1. aula (mq 1.75 per studente iscrivibile);

c2. aula per esercitazioni pratiche;

c3. stanza per coordinatore tecnico-pratico;

c4. requisiti specifici del relativo corso come da D.I.24.9.1997 e s.m.i..

D. Numero studenti iscrivibili

d1. minimo venti per il *Corso di studio* di infermiere; quindici per fisioterapista e tecnico di laboratorio biomedico; dieci per tecnico di radiologia, ostetrica/o; cinque per tutti gli altri *Corsi di studio*;

d2. rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo: tra uno a uno, e due a uno;

d3. un coordinatore tecnico-pratico dello stesso profilo professionale per ogni *Corso di studio*.



Allegato C

- n. 5 aule opportunamente attrezzate (computers con video proiettore, proiettore per diapositive, lavagna luminosa, epidiascopio etc. etc.) per lo svolgimento dell'attività didattica frontale,
- n. 2 Aule Magne rispettivamente da 160 e 60 posti per lo svolgimento delle attività comuni e/o congressuali con relative attrezzature di video-proiezione e collegamento internet in video-conferenza con l'Ospedale,
- aula di n. 40 posti per lo svolgimento delle attività didattiche frontali,
- aula di n 160 posti opportunamente attrezzata per la teledidattica,
- isola didattica,
- servizi igienici adeguati,
- locali da adibire ad uso ufficio ovvero sala docenti corredati da tavolo, sedie, scaffalature, fotocopiatrice, telefono, fax, postazione di computer con collegamento ad internet,
- locale da adibire a biblioteca-sala studio per gli studenti.

L'Università degli Studi di Bari si impegna a consentire agli studenti e ai docenti l'accesso alle banche dati presenti nella propria biblioteca mediante la realizzazione di un sistema di consultazione per via telematica.

B) Strutture

- le sedi dove verranno effettuate le attività di formazione per lo svolgimento del tirocinio pratico sono individuate, *d'intesa tra le parti*, nelle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali dell'Ente. L'Ente si impegna a sostenere per tali sedi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese per riscaldamento, energia elettrica, fotocopie, telefono, fax, internet, pulizia locali, fornitura degli arredi necessari (comprese apposite bacheche informative) allo svolgimento dell'attività didattica *come da allegato che è parte integrante del presente atto.*

C) Personale

- personale con regime di rapporto di lavoro subordinato od in convenzione per lo svolgimento dell'attività didattica, *nella misura prevista.*
- personale da destinare ad attività di coordinamento del tirocinio pratico-formativo e di tutoraggio per ciascun Corso di Laurea attivato a regime, *nella misura di 1 unità*
- personale con funzioni amministrative, di segreteria, sorveglianza, pulizia nella misura ritenuta necessaria e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico degli Enti interessati, *nella misura di 4 unità*



Allegato C

- un Coordinatore didattico nominato dall'Università di Bari per ciascun Corso di Laurea con funzioni di sovrintendenza delle attività didattiche,
- un referente del polo universitario attivato presso l'Ente, nominato dal Direttore Generale della stessa, per la sovrintendenza organizzativa delle attività dei Corsi di Laurea.

La ripartizione degli oneri tra l'Ente e l'Università, quanto alla voce "personale", avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 della presente convenzione.

ART.4

Il mantenimento degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui agli articoli precedenti è verificato e monitorato annualmente nell'ambito della programmazione annuale regionale.

Qualora la verifica delle risorse di cui agli articoli precedenti riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell'attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale o da parte del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.

ART.5 –

Attività didattica e personale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.I. 2 aprile 2001, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, II comma, del DM n.509/99, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili, individuati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i. .

L'elenco degli insegnamenti è redatto secondo quanto previsto dall'art.3 del D.I. 2.4.2001.

Le parti, nel rispetto della suddetta normativa e di quella contenente i requisiti minimi di docenza (D.M. n. 203 del 23 marzo 2006), convengono che il competente Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, dovrà preliminarmente indicare, in sede di proposta di assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari, l'elenco degli insegnamenti da affidare al personale del ruolo sanitario delle strutture sedi di formazione,



Allegato C

nella misura corrispondente ad almeno il 20% dei Crediti Formativi Universitari totali e comunque non superiore al 40% degli stessi CFU.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, previa apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Per partecipare alle procedure selettive il personale dipendente del S.S.N. dovrà altresì ottenere –in via preventiva- il *nulla osta a svolgere attività di insegnamento*, del Direttore Generale dell'Azienda/ecc... di appartenenza.

ART.6

Tirocinio pratico - formativo

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico - formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un Coordinatore individuato, nelle sedi diverse dall'Azienda di riferimento, di norma tra il personale dipendente del S.S.N. secondo le modalità previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Al Coordinatore saranno affiancati dei tutori designati dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Laurea o di Classe o di Interclasse, individuati fra il personale della sede formativa secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi accademici, nel rispetto della normativa vigente.

L'Università si impegna a garantire con oneri a proprio carico la stipulazione e la relativa gestione dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti aventi ad oggetto la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento del tirocinio pratico applicativo e delle altre attività didattiche. L'Ente in caso di evento provvederà a dare immediata comunicazione dell'avvenuto infortunio o della contrazione della malattia ai competenti uffici dell'Università ai quali compete esperire il procedimento per le denunce agli Istituti Assicurativi secondo le modalità previste nelle polizze.

L'Università di Bari si impegna ad informare gli studenti ammessi a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione dell'obbligo, durante la loro permanenza, di rispettare le



Allegato C

norme interne dell'Ente e di osservare tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art.10 del D.M. 5.8.1998, n.363, competono agli Enti convenzionati, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 19.9.1994, n.626 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, e dal D.M. 10.3.1998, sulla sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

All'osservanza di tali norme l'Ente concorre in via esclusiva in relazione alle proprie strutture.

ART.7

Organi di governo

Gli organi accademici competenti per i Corsi di Laurea attivati sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente, dallo Statuto dell'Università nonché *dal Regolamento Didattico dell'Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi.*

ART. 8

Ripartizione degli oneri

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi a:

1. contributo annuo per ciascun anno di Corso di Laurea attivato di € 9.000,00 (novemila/00), da versare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Tale contributo sarà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni in aumento, come accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2. compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dai vigenti CC CC NN LL delle aree della dirigenza sanitaria, al personale dipendente del S.S.N. incaricato delle funzioni di docenza nei termini indicati dall'articolo 6 del protocollo d'intesa;
3. retribuzione ed oneri assicurativi al proprio personale dipendente assegnato alle altre attività formative ed organizzative di competenza;
4. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione come per legge;
5. spese per divise e materiale didattico;
6. rimborso delle spese di trasferta per il personale universitario incaricato di insegnamento presso l'Ente fino all'importo massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascun anno di corso di laurea attivato;



Allegato C

7. contributo forfettario annuo aggiuntivo per ciascun Corso di Laurea attivato di € 3.000,00 (tremila/00), dei quali € 1.500 finalizzati al potenziamento della Teledidattica e € 1.500 per il potenziamento della Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le banche dati ivi presenti.

Sono a carico dell'Università di Bari gli oneri relativi a:

retribuzione ed oneri assicurativi ai docenti appartenenti ai ruoli delle Università nei limiti del loro impegno orario;

eventuali compensi a docenti non appartenenti al S.S.N. nominati dalla Facoltà su proposta del Corso di Laurea.

spese per arredamento, utenze materiali e manutenzione delle strutture universitarie dell'Università di Bari

oneri assicurativi agli iscritti al Corso di Studio della sede

attività di segreteria amministrativa riguardante le carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio di che trattasi.

ART.9

Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea oggetto del presente accordo attuativo sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

ART.10

Commissione paritetica

La Commissione Paritetica ex art.6 della L.R. 36/94 provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa Università/Regione e della presente convenzione, ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa degli stessi.

ART.11

Norme Finali

Le parti concordano che la presente convenzione attuativa abbia durata triennale, a far data dall'a.a. 2007/2008. La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, anche per gli anni accademici successivi, qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.



Allegato C

Il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Ad eccezione degli incarichi di docenza, con la sottoscrizione della presente convenzione si dovrà procedere al rinnovo di tutte le nomine, effettuate sia dall'Ente che dall'Università di Bari, aventi ad oggetto attività di coordinamento didattico, di tirocinio e/o gestione tecnico/organizzativa dei Corsi di Laurea o comunque inerenti a funzioni affidate agli Organi di governo di cui all'articolo 6 della convenzione. Le parti si impegnano a procedere alle predette nomine entro quarantacinque giorni dalla stipula della convenzione.


Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso.

Bari, li 16 GEN 2009

Il Magnifico Rettore dell'Università di Bari

Professor Corrado PETROCELLI



Il Direttore Generale dell'Ente Ecclesiastico "Cardinale Panico"

Suor Margherita BRAMATO

